

XVI legislatura

A.S. 3365:

"Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile"

Giugno 2012
n. 132



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Capo I (Disposizioni in materia di sicurezza)	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di armi)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Comunicazione della cessione di fabbricati)</i>	<i>2</i>
Capo II Disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno	4
<i>Articolo 3 (Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione)</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 6 (Fondazione Gerolamo Gaslini)</i>	<i>18</i>

Capo I

(Disposizioni in materia di sicurezza)

Articolo 1

(Disposizioni in materia di armi)

Il comma 1 stabilisce che al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:

a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), laddove sono specificate norme in materia di immatricolazione delle armi comuni da sparo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».

b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo), laddove si prevedono i criteri di qualificazione delle armi di uso sportivo, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma d fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

Il comma 2 prevede che le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La RT riferisce che l'articolo assegna al banco nazionale di prova una nuova competenza suscettibile di essere sostenuta con le sole risorse proprie dell'Ente, alimentate con i corrispettivi del servizio prestato.

Al riguardo, premesso che l'attività svolta dal banco nazionale di prova delle armi da fuoco (Ente di diritto pubblico) é finanziata a l.v. esclusivamente mediante le tariffe applicate sulle prestazioni fornite nei confronti dei legittimi possessori/proprietari delle armi da fuoco che sono tenuti alla effettuazione della prova, come previsto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e dal regolamento di organizzazione dell'ente¹, non vi sono osservazioni.

Articolo 2

(Comunicazione della cessione di fabbricati)

Il comma 1 prevede che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, laddove si prevede che chiunque cede la proprietà di un fabbricato o di parte di esso abbia l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento.

Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.

¹ Il banco di prova è un "Ente di Diritto Pubblico" istituito con R.D. n. 20 del 1910 e viene gestito da un "Consiglio di Amministrazione" nominato dal "Ministero dello Sviluppo Economico" a cui fa capo per quanto concerne la determinazione delle tariffe di prova di armi e munizioni. Il Consiglio di Amministrazione, composto da n. 12 componenti, rimane in carica 4 anni ed elegge il suo Presidente. Il Direttore del banco è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero della Difesa e partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario. Oltre gli accennati compiti istituzionali, il BNP svolge altre rilevanti attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di Polizia che per le aziende produttrici, nonché per gli Istituti di Vigilanza. Il BNP è l'unico Ente che esegue il collaudo balistico dei poligoni di tiro per le Forze Armate e di Polizia.

59 del 1978, citato al comma 1, e le trasmette, in via telematica, al Ministero dell'interno.

Il comma 3 afferma che nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

Il comma 5 riferisce che l'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, laddove si prevede che nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, laddove si prevede che le disposizioni del medesimo articolo, ai commi 1-5, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

Il comma 6 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che il dispositivo non comporta oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che attivazione del sistema di comunicazione e trasmissione dei dati ivi prevista avverrà utilizzando le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. E' stata, in ogni caso, inserita un'apposita clausola di invarianza della spesa.

Al riguardo, pur considerando, ad un primo esame, che il dispositivo disciplina obblighi e adempimenti di comunicazione che non dovrebbero essere suscettibili di far sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si sottolinea che comunque la mera apposizione di una clausola di neutralità non dovrebbe di per sé assicurare dall'assenza di nuovi oneri, se non alla luce di dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

In tal senso, posto che il comma 2 prevede espressamente che l'Agenzia delle entrate individui, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di

trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari, quelle rilevanti e li trasmetta, in via telematica, al Ministero dell'interno, andrebbero comunque richiesti i dati che dimostrino l'esperibilità dei suddetti adempimenti avvalendosi delle sole dotazioni umane e strumentali già previste per l'Agenzia dalla legislazione vigente.

In riferimento poi al comma 5, primo periodo, considerando che trattasi della abrogazione di norma che implica il venir meno di entrate "eventuali" per il bilancio dello Stato, in quanto derivanti da norme sanzionatorie relativamente alle violazioni inerenti all'applicazione dell'imposta di registro, andrebbero forniti i dati in merito al gettito per il bilancio dello Stato prodotto sino ad oggi in relazione all'applicazione di tali sanzioni pecuniarie².

Capo II

Disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno

Articolo 3

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 prevede che alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ossia mediante concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 2 stabilisce che alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

² L'articolo 1 del capitolo 1201 dello stato di previsione dell'entrata, in corrispondenza alle entrate derivante dall'attività di controllo, indica in 462 milioni di euro annui le previsioni di gettito nel triennio 2012/2014, in relazione alla esazione di imposta di registro riscossa a mezzo ruoli.

disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 3 prevede che a seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521³, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

Il comma 4 afferma che, in sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.

Il comma 5 prevede che i requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 6 stabilisce che limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

Il comma 7 afferma che sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recanti le analoghe norme in tema di avanzamento al grado di capo squadra e capo reparto dei Vigili del Fuoco, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, laddove si stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

La RT riferisce che il dispositivo non comporta oneri per il bilancio dello Stato, anche perché ripropone, sia pure in termini più dettagliati, la medesima procedura semplificata e gli stessi limiti temporali delle disposizioni straordinarie di cui all'articolo 30, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 70 del 2011) e all'art. 4, comma 15, della legge n. 183 del 2011 (oggi in vigore, ma di cui -come detto- l'ultimo comma dell'articolo dispone l'abrogazione). In particolare, quanto alla retribuzione del personale, l'accesso alle qualifiche di capo squadra e

³ L'articolo 14, comma 9, della legge n. 521/1988 stabilisce che: "I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore."

capo reparto non necessita di specifico finanziamento in quanto l'accesso dall'interno trova già la sua copertura finanziaria, come per tutti gli altri Corpi statali strutturati per carriere nel provvedimento legislativo recante l'ordinamento del personale (si tratta, per il CNVF, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217).

In tal senso, le dotazioni ordinarie di bilancio costituiscono la naturale copertura finanziaria, essendo esse opportunamente determinate -in sede di formazione annuale del bilancio di previsione-, in ordine al personale in servizio e alle sue progressioni interne, sia per concorso da un ruolo all'altro che per promozione all'interno del medesimo ruolo, ferme restando le limitazioni previste, per il triennio 2011-2013) dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Inoltre, la RT precisa che dall'ammissione del personale nel suddetto ruolo non scaturiscono oneri finanziari relativi alla decorrenza pregressa dei posti disponibili, in quanto non è prevista la retroattività degli effetti economici. Per quanto attiene, poi, alle spese diverse dalla retribuzione del personale, le disposizioni in questione determinano sicuri risparmi di spesa, in virtù non solo dell'eliminazione delle prove scritte dai concorsi, ma anche della ridotta durata dei corsi di formazione, portata a cinque settimane rispetto alla durata minima di tre mesi prevista dal decreto legislativo n. 217 del 2005. In ordine a quest'ultimo aspetto, i risparmi di spesa deriveranno dai minori costi sia per la didattica (materiali e strumenti tecnici, compensi al personale istruttore), sia per il supporto logistico (servizi di mensa e pulizia, eventuali spese di missione del personale istruttore). Tali risparmi potranno avere una puntuale quantificazione a consuntivo.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, riprendendo la sostanza delle valutazioni già formulate a suo tempo in merito all'esame delle analoghe norme a quelle in parola indicate dall'articolo 10, commi 8 e 9, del ddl A.S. 2791 di conversione del decreto legge n. 70/2011 (*Semestre europeo*)⁴, si osserva che, pur considerato che la modifica – per un periodo limitato – del procedimento concorsuale per l'accesso interno alla qualifica di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, opera comunque nell'ambito del numero di posti "annualmente" disponibili – sulla base di quanto previsto a

⁴ Nota di lettura n. 107, pagina 127 e seguenti.

legislazione vigente, in riferimento al periodo dal 31 dicembre 2008-31 dicembre 2013, per i capi squadra, e, in riferimento al periodo 31 dicembre 2006-31 dicembre 2013, per i capi reparto – e non dovrebbe in linea di principio incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle decorrenze economiche degli avanzamenti - che partirebbero comunque solo dalla conclusione dei relativi corsi - occorre nondimeno formulare alcune osservazioni.

Innanzitutto, per i profili di copertura, sembrerebbe in ogni caso necessaria l'acquisizione di un conferma in merito al fatto che, come riferisce la stessa RT, gli effetti finanziari derivanti dai disposti passaggi di qualifica disponibili siano da considerare già scontati sui tendenziali di spesa a legislazione vigente, atteso che l'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 prevede, espressamente, che per il personale del P.I. in regime di "diritto pubblico" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui quello appartenente ai VVFF), le progressioni di carriera, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 dovrebbero avere effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente "giuridici", e non economici⁵.

In forza di tale norma, pertanto, ipotizzando pure in astratto che gli stanziamenti a legislazione vigente dovrebbero già scontare i meccanismi che derivano dall'applicazione di parametri "comunque" indotti dalla medesima legislazione - dunque, in linea di principio, ivi compresi gli avanzamenti connessi ai posti effettivamente disponibili allorché individuati annualmente nelle varie qualifiche⁶ - appare però evidente che le dotazioni degli stanziamenti iscritti in bilancio, almeno per il 2012 e il 2013, non dovrebbero scontare alcuna dotazione finanziaria relativamente agli avanzamenti, giusta anche quanto stabilito, in punto di metodo, per la costruzione delle previsioni di

⁵ Una conferma della mancata considerazione degli effetti degli avanzamenti in questione nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente è rinvenibile dalla ricognizione della Tabella n. 8, annessa al ddl A.S. 2969 recante il progetto di bilancio a legislazione vigente 2012 e 2012/2014, che ha dato luogo all'approvazione della legge n. 184/2011, laddove si legge - in relazione alla Missione 4 (Soccorso Civile), Programma 4.2 "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico", che per gli stanziamenti accessi ai Redditi di lavoro dipendente "in applicazione delle disposizioni del DL 78/2010, relativamente al blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, anche per l'anno 2012 non è stato considerato alcun tipo di passaggio a qualifica superiore". Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, A.S. 2969 recante progetto di "*Bilancio di previsione dello Stato per il 2012, e bilancio pluriennale 2012/2014*" Tabella n. 8 (Ministero dell'Interno), pagina 42.

⁶ Ma non solo. Ciò andrebbe confermato anche per i gradi in avanzamento per cui risultino espressamente previste limitazioni quantitative, sui soli posti dichiarati annualmente disponibili (contingente definito al 31 dicembre, rispetto all'intera pianta organica come indicato dalla normativa vigente) e a cui il dispositivo raccorda espressamente la sola decorrenza giuridica degli avanzamenti, che verrà riconosciuta a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la determinazione dei posti disponibili.

spesa dalla Circolare n. 23 del 13 luglio 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in tema di costruzione delle previsioni⁷.

Peraltro, va sottolineato che, come recita la norma in esame, l'individuazione dei posti destinati alle procedure di avanzamento di cui trattasi, coinvolgendo anche annualità pregresse, potrà avere riflessi "economici" in ogni caso solo sugli stanziamenti a legislazione vigente previsti a decorrere dall'anno in cui si concluderà effettivamente il relativo corso di formazione previsto per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto.

Ciò premesso, va tuttavia sottolineato che il dispositivo in esame estende le procedure di avanzamento all'intero dell'orizzonte delle singole annualità 2008/2013 (Capi squadra) e addirittura 2006/2013 (Capi reparto) con modalità esclusiva di ricorso a selettive interne (concorso per titoli), sia per l'accesso alle qualifiche di capo squadra che a quella di capo reparto.

In tal modo, nel metodo, é chiaro che il dispositivo coinvolge giocoforza esercizi già conclusi, che vengono comunque considerati ai fini degli avanzamenti, essendo quelli gli anni a far data dai quali opererà la relativa decorrenza a titolo "giuridico" (es. dal 2009, relativamente agli avanzamenti sulle vacanze organiche accertate al primo gennaio 2008, indipendentemente dal completamento del relativo corso di formazione) degli avanzamenti.

In proposito, venendo anche ai profili di quantificazione, richiamando quanto stabilito anche dall'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge di contabilità, in materia di disposizioni comunque concernenti il pubblico impiego, sembrerebbe comunque indispensabile l'acquisizione almeno di dati illustrativi delle unità interessate per ciascuna annualità, nonché degli effetti finanziari pluriennali di tali avanzamenti, allorché, per effetto del dispositivo in esame, si debbano considerare anche ipotizzabili effetti di "accelerazione" nella carriera economica (e nella spesa per l'Amministrazione) in conseguenza di adeguamenti su indennità o trattamenti economici che conseguirebbero in seguito

⁷ In tale circolare si chiarisce che la componente degli stanziamenti relativi agli oneri cd. "inderogabili" (articolo 21, comma 6, della legge di contabilità) in sede di costruzione delle previsioni, sia da ricondurre alla sola componente giuridicamente obbligatoria, come previsto dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto legge n. 98/2011. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.B. "Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014 e budget per il triennio 2012/2014. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98", circolare n. 23/2011, pagina 9.

all'inquadramento degli interessati nel nuovo profilo professionale, in forza di norme previste dalla contrattazione di settore ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 217/2005⁸.

A tal fine, sebbene sotto il profilo metodologico - anche per gli effetti dianzi citati - pur potendo ipotizzarsi, almeno in linea di principio, che anch'essi siano da considerarsi già scontati negli stanziamenti previsti a legislazione vigente, andrebbe certificata per le unità interessate l'evoluzione del costo unitario medio annuo atteso per i prossimi anni, con l'illustrazione anche degli eventuali automatismi diretti e indiretti che ne conseguono alla promozione di capo squadra e capo reparto^{9 10}.

Quanto infine ai risparmi derivanti dal mancato espletamento delle procedure concorsuali aperte anche agli esterni al Corpo, e dalla riduzione della durata del corso di qualificazione interno per l'avanzamento indicato al comma 5, posto che questi non sono dichiarati esplicitamente dalla RT, andrebbero comunque fornite delle stime, sia pure di massima, delle economie attese sugli stanziamenti di bilancio.

In riferimento ai restanti commi 3-5 e 7, non ci sono osservazioni.

⁸ Il rischio di accelerazioni della spesa appaiono invero limitati almeno per l'effetto del rischio di ulteriori avanzamenti, dal momento che, ai fini degli avanzamenti al previsto grado di capo squadra "esperto" e capo reparto esperto, gli articoli 14 e 116 del decreto legislativo n. 13 ottobre 2005, n. 217, pur essendo questi a ruolo "aperto", le norme richiamate richiedono cinque anni di "effettivo servizio" nella qualifica iniziale di capo squadra e capo reparto. Viceversa, il CCNL 2008/2009 recepito con il D.P.R. 19 novembre 2011 prevede invece una indennità di rischio (art. 4), una indennità mensile (art. 5) e una indennità operativa per il soccorso esterno, che sono calibrate ai vari profili professionali dei Vigili del Fuoco, per cui gli avanzamenti in esame determineranno un incremento della spesa in ragione annua rispetto a quella già prevista a legislazione vigente.

⁹ L'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Si rammenta che il comma 1 del medesimo articolo prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.B. "Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014 e budget per il triennio 2012/2014. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98", circolare n. 23/2011, pagina 35.

¹⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, " Relazione tecnica - adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17", circolare n. 3272010, pagina 6.

Articolo 4

(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 modifica il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) - laddove la norma vigente prevede che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ridotta, in misura pari ad euro 57.448.387, per l'anno 2012 e, ad euro 30.010.352, a decorrere dall'anno 2013 - prevedendo che la riduzione della spesa operi in misura pari a euro 30.010.352, già a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT conferma che il dispositivo comporta oneri finanziari che, ai sensi del comma 2, sono quantificati in euro 27.438.036 per l'anno 2012 trovano copertura nella quota parte delle risorse destinate al Ministero dell'interno (pari a 320 milioni di euro) nell'ambito del fondo (pari complessivamente a 750 milioni di euro) di cui all'art. 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011.

Il prospetto che segue riassume, nel suo complesso, gli aspetti finanziari della disposizione:

	anno 2012	anno 2013	anno 2014
numero consentito dei richiami (da 20 gg. ciascuno) del personale volontario (a seguito della riduzione prevista dall'attuale formulazione dell'art 4, comma 10, della legge n. 183/2011)	40.360 (26.800 richiami in meno)	53.160 (14.000 richiami in meno)	53.160 (14.000 richiami in meno)
spesa annua corrispondente (comprensiva degli oneri a carico dello Stato)	86.515.556	113.953.592	113.953.592
incremento del numero dei richiami per effetto della nuova disposizione (finanziato dalle risorse del fondo di cui all'art. 33 comma 8, della legge n. 183/2011)	+12.800	-	-
incremento corrispondente della spesa annua (comprensiva degli oneri a carico dello Stato)	+ 27.438.036	-	-
riduzione complessiva dei richiami rispetto all'anno 2011, per effetto della disposizione	-14.000	-14.000	-14.000
risparmi di spesa complessivi rispetto all'anno 2011, per effetto della disposizione	-30.010.352	-30.010.352	- 30.010.352

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo nel metodo valutazioni già formulate a suo tempo¹¹, è anzitutto

¹¹ Nota di lettura n. 113, pagina 30.

indispensabile ripercorrerne la stima condotta dalla RT al fine di trarne elementi di riflessione aggiuntivi e spunti di approfondimento alla luce dei principi fissati dalla legge di contabilità.

La RT stima infatti il maggior onere estrapolandolo da un dato meramente quantitativo, per effetto dell'incremento del numero dei richiami previsto nel 2012, che determina la vanificazione di parte dei risparmi che erano già stati quantificati a suo tempo (legge n. 183/2011) e che pertanto erano da considerare già scontati nei tendenziali a legislazione vigente per il 2012, per una maggiore spesa prevista pari a 27,4 milioni di euro.

In particolare, la RT assume che i maggiori richiami di volontari dei VV.FF. che dovranno operarsi nel 2012 - rispetto a quelli già previsti dalla legge n. 183/2011 (40.360) - saranno n. 12.800 in più, ciò finendo inevitabilmente col ridurre i risparmi di spesa che a suo tempo erano stati previsti dall'articolo 4, comma 10, della legge 183/2011: facendo corrispondere i risparmi di spesa, anche nel 2012, all'ammontare annuo che si scontava, a suo tempo, nei tendenziali di spesa, ma solo dall'esercizio 2013.

In proposito, si segnala che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive che la RT annessa a nuove norme debba sempre esplicitamente indicare non solo i dati concernenti il numero delle unità interessate, ma anche il loro costo unitario. Pertanto, considerando che trattasi comunque di maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente - e che il calcolo va rapportato alle giornate lavorative effettivamente prestate, quando non alle ore - andrebbe richiesto il dettaglio degli oneri previsti in corrispondenza agli istituti retributivi contemplati per ciascun richiamo aggiuntivo previsto nel 2012.

Quanto ai profili di copertura, facendo riferimento l'articolo 33, comma 8, della legge 183/2011 al fondo per le esigenze indifferibili previsto per il 2012, relativamente alle esigenze di alcune amministrazioni, tra cui il Ministero dell'interno - per tramite lo stesso, i corpi di polizia - andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità nonché l'adeguatezza di quelle rimanenti al soddisfacimento anche delle esigenze delle altre forze di polizia previste dalla citata norma¹².

¹² L'articolo 33, comma 8, della legge finanziaria 2012 prevede che per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione)

Il comma 1 prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Il comma 2 stabilisce che una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, é prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 é assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che l'articolo prevede, al comma 1, che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate all'apposito fondo di cui al decreto-legge n. 5 del 2009 (Fondo esigenze indifferibili) per essere destinate alle esigenze dei ministeri.

Al comma 2 si prevede poi che una quota parte delle risorse già disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro ed accertate con le procedure del comma 1, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998. n. 230. Una quota

ulteriore di euro 40.073.944 è assegnata ad apposito programma del Ministero dell'interno per il finanziamento della, proroga sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle Questure. Tale ammontare è stato determinato (v. Allegato 1), tenendo conto delle varie voci retributive fisse e variabili: stipendio,- quota, pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. A detta quantificazione, sono stati infine applicati i cd. oneri riflessi, posti a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38% per la retribuzione fissa e del 32,70 % per quella accessoria. L'onere complessivo per l'anno 2012 è pari a 40.073.944 ed è stata verificata una disponibilità di risorse per l'importo corrispondente. Pertanto il decreto del Ministro dell'interno assumerà natura ricognitiva.

QUALIFICA SECONDA AREA - F1 (ex posizione economica B1)
COSTO SEMESTRALE UNITARIO dal 1/7/2012 al 31/12/2012 al lordo dagli oneri a carico dello Stato 38,38% su retribuzione fissa a 32,7% su quota F.U.A. e compenso lavoro straordinario - Assunzione a contratto a tempo determinato.

Trattamento economico fisso

Posizione economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				Totale lordo oneri STATO
	Stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale	
Area II - F1	€ 8.716,42	€ 726,37	€ 917,52	€ 10.360,31	€ 14.336,59

F.U.A. anno 2009 - da budget

Posizione economica	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 338,39

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 9 ore mensili per 6 mesi	Totale al lordo dipendente	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 11,52	54	€ 622,08	€ 825,60

BUONI PASTO

Posizione economica	Importo buono pasto	numero 2 buoni pasto settimanali per 26 settimane	Totale costi buoni osato
Area II - F1	€ 7,00	€ 52,00	€ 364,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	TOTALE
Area II - F1	€ 14.336,59	€ 338,39	€ 825,50	€ 384,00	€ 15.564,48

COSTO SEMESTRALE COMPLESSIVO PER 635 UNITA'

Posizione economica	Numera Unità	Costo semestrale unitario lordo	Costo semestrale compiessero
Area II - F1	635	€ 15.884,48	€ 10.073.944,80

COSTO B1 - 635 dipendenti per SEI MESI.

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede - a regime - al trasferimento a nuova finalizzazione di risorse che si rendono disponibili nell'ambito della gestione di un fondo di rotazione, mediante il ricorso all'istituto della riassegnazione contabile, occorre brevemente soffermarsi sia sui profili metodologici che in merito ai profili di quantificazione e copertura delle nuove destinazioni di spesa.

In relazione al primo profilo, il comma 1 stabilisce infatti che d'ora innanzi le somme del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - di cui la dotazione proveniente dal bilancio é iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 2341) - allorché se ne renda disponibile una quota al termine di ogni esercizio finanziario, saranno riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3071).

Per i profili di interesse, trattandosi di strumenti contabili che si configurano entrambi chiaramente quali limiti massimi di spesa, e considerata la analoga natura economica di parte corrente di entrambe le voci iscritte in bilancio, andrebbe solo confermato che i relativi effetti d'impatto della spesa, già contemplati nei tendenziali di saldi di finanza pubblica - in relazione alle rispettive finalizzazioni già previste a l.v. - risultino omogenei con quelli scontati in relazione alle risorse del fondo di rotazione.

Per i profili di copertura, venendo anche alle questioni considerate dal comma 2, posto che all'alimentazione del fondo di rotazione di solidarietà alle vittime provvede solo in parte l'assegnazione di uno stanziamento annuale iscritto in bilancio¹³, andrebbe comunque fornito un quadro esauriente di tutte le risorse affluite ad oggi al citato fondo, e in particolare di quelle che sono state complessivamente gestite per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nell'esercizio 2011, nonché in merito alle disponibilità che ad oggi residuano sul medesimo fondo relativamente a tale ultima annualità.

In tal senso, andrebbero altresì richieste ulteriori indicazioni in merito ai criteri di gestione della relativa dotazione, se assoggettata, o meno, alla vigente disciplina degli ordinari stanziamenti di bilancio, oppure - come invero, appare più probabile - se essa é da ricondurre ad altra disciplina regolamentare "speciale", in deroga a quella di contabilità. In linea di principio, concretizzandosi in tal modo tale

¹³ Nel suddetto fondo di rotazione sono confluiti il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso) e quello di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 455/1999 che attingono entrambe anche ad altre risorse oltre a quelle di bilancio.

strumento al di "fuori" della ordinaria disciplina di bilancio (c.s. di tesoreria o addirittura a valere di normali posizioni bancarie)¹⁴.

In proposito, sembrerebbe trattarsi della devoluzione di risorse comunque riferibili alla gestione di competenza del 2011, ormai conclusa, ai fini della copertura di nuovi oneri relativi all'esercizio 2012.

Sul punto, segnalando infatti che la dotazione a carico del bilancio per il Fondo di rotazione per il 2012 sul capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno indica uno stanziamento annuo, per il triennio 2012/2014, di soli 2 milioni di euro, occorre infatti sottolineare che anche la analoga dotazione iscritta nel bilancio per l'esercizio 2011 prevedeva soli 5,8 milioni di euro annui : ciò detto, a fronte di risorse che la norma stessa indica invece come già disponibili per la riassegnazione - riconducibile alla gestione del 2011 del fondo medesimo - per complessivi 40 milioni di euro circa, di cui 30 milioni di euro da riassegnare alla finalità di spesa associata al finanziamento del Servizio volontario della protezione civile, e 10 milioni di euro circa da destinare alla copertura finanziaria del rinnovo dei contratti, per il secondo semestre 2012, ai n. 650 dipendenti a t.d. del Ministero dell'interno, in scadenza al 30 giugno prossimo.

In riferimento poi ai profili di quantificazione relativi alla determinazione dell'onere indicato al comma 2, sino al 31 dicembre 2012, per la proroga delle n. 650 posizioni lavorative a t.d. presso il Ministero dell'interno - per cui le risorse riassegnate a tal fine, ai sensi del comma 2, provvedono a disporre un limite di spesa *ad hoc* di 10 milioni di euro circa per il 2012 - in considerazione della validità degli

¹⁴ La questione riveste portata cruciale ai fini in esame, dal momento che l'istituto della riassegnazione *latu sensu* può interessare di per sé sia strumenti contabili gestiti nell'ambito della disciplina dei fondi ordinariamente stanziati in bilancio, che, a rigore, risorse già affluite in tesoreria e versate, per la riassegnazione all'altra finalità di spesa, in conto entrate di bilancio. Lo stesso articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che ha provveduto ad unificare i vari fondi di solidarietà verso le vittime della mafia in prevede nell'unico fondo di rotazione, prevede al terzo periodo che con apposito regolamento si sarebbe già dovuto provvedere ad armonizzare i regolamenti di disciplina dell'utilizzo dei diversi fondi. Di tale d.p.c.m. non vi è tuttavia ad oggi notizia specifica. Il fondo di rotazione in parola dovrebbe funzionare in termini analoghi ai fondi di cui al D.P.R. n. 469 del 10 novembre 1999, che ha provveduto all'emanazione del Regolamento per la disciplina delle procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione per la spesa, ai sensi dell'articolo 20 comma 8, della legge 59/97. In particolare l'articolo 2 del citato D.P.R. - (Modalità di riassegnazione) - prevede che le riassegnazioni di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione Europea, siano disposte con decreti del Ministro dell'economia da registrarsi alla Corte dei conti e riguardino le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza. Le somme versate dopo il 31 ottobre, e comunque entro la chiusura dell'esercizio, possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo, sempre con decreti del Ministro dell'economia da registrarsi alla Corte dei conti.

elementi descrittivi di sintesi degli oneri forniti dalla RT, e, soprattutto, dei puntuali dati di computo della spesa illustrati nell'Allegato 1 annesso, non ci sono osservazioni.

Pur tuttavia, al fine di corrispondere piena trasparenza alla determinazione degli oneri di spesa a cui si riferisce l'autorizzazione alla proroga e dei relativi effetti sui tendenziali di spesa, andrebbe comunque richiesta anche l'esplicita indicazione, e il calcolo, degli effetti indotti complessivi, come previsto peraltro stabilito dalla circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato¹⁵.

In merito, poi, ai profili materiali di computo adottati, si segnala che l'ultima proroga semestrale dei contratti in questione, di cui l'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 216/2011, aveva cifrato in 10,3 milioni di euro l'onere per il primo semestre del 2012 in relazione a n. 650 unità, a fronte di una spesa che invece il dispositivo in esame quantifica, per il secondo semestre 2012, pari a 10,073 milioni di euro (- 238.000 euro circa) essendo, nel provvedimento in esame, le unità da considerare ridottesi a n. 635. Sulle ragioni della differenza registrata sulla platea, stante il medesimo ambito fissato dalla legge (n. 650 unità), andrebbe fatta la chiarezza, atteso che l'autorizzazione di spesa in esame si configura quale tetto massimo di spesa.

In proposito, si osserva che essendo l'onere in argomento chiaramente riconducibile a fattispecie di spesa di tipo giuridicamente obbligatorio - per cui, a fronte dell'eventualità della carenza della spesa autorizzata come limite massimo, rispetto agli effettivi oneri, non si potrà fare altro che ricorrere all'apposito fondo di riserva - andrebbe valutata l'opportunità della modifica del testo, con l'inserimento di una apposita clausola di salvaguardia, secondo le caratteristiche metodologiche stabilite dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

¹⁵ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, "Relazione tecnica - adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17", Circolare n. 32 del 2010, pagina 6 e 7.

Articolo 6
(Fondazione Gerolamo Gaslini)

L'articolo prevede che al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, é trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

La RT riferisce che l'articolo contiene una disposizione di natura esclusivamente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>